



ALLEGATO CIRCOLARE 59/2022

Elenchiamo argomento per argomento le misure prorogate previste dal decreto.

Obbligo vaccinale

- **fino al 15 giugno 2022** permane l'obbligo vaccinale per gli over 50 (*prevista sanzione € 100 per gli inadempienti*), per il personale scolastico, della difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, amministrazione penitenziaria, personale delle università, degli istituti tecnici superiori, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché al personale dei Corpi forestali; in particolare per personale docente ed educativo della scuola la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni
- **sino al 31 dicembre 2022** permane l'obbligo vaccinale, che continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati al vaccino, per il personale del comparto sanitario, ossia personale medico e sanitario in generale (esercenti le professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario, strutture residenziali, socio-assistenziali e socio sanitarie, personale delle strutture articolo 8-ter DLgs n. 502/92).

Green pass

- **fino al 30 aprile 2022** nei luoghi di lavoro privati è prorogato l'obbligo, a chiunque acceda, ivi compresi i titolari dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass base anche per gli over 50;
- **fino al 30 aprile 2022** è necessario il green pass base per accedere ai trasporti effettuati da aeromobili, navi e traghetti interregionali ad eccezione dei collegamenti nello stretto di Messina e di quelli per le Isole Tremiti, treni e autobus interregionali, autobus a noleggio con conducente, a lunga percorrenza (*art. 6, comma 5*);
- **fino al 30 aprile 2022** è necessario il green pass base per mense, catering continuativo, servizi di ristorazione al banco o al tavolo al chiuso ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno degli alberghi o altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui visivi con i detenuti degli istituti penitenziari per adulti o minori, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive all'aperto (*art. 6, comma 2*);



- **fino al 30 aprile 2022** permane l'obbligo di green pass base per chiunque acceda in ambito scolastico, educativo e formativo;
- **fino al 30 aprile 2022** permane il green pass **rafforzato** per accedere piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, convegni, congressi, centri culturali, sociali e ricreativi per attività al chiuso, feste, cerimonie civili e religiose al chiuso, sale da gioco sale scommesse, bingo e casinò, sale da ballo, discoteche e locali assimilati, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive al *chiuso* (*art. 7, comma 1*);
- **fino al 31 dicembre 2022** permane il green pass (ciclo vaccinale primario + richiamo) per accesso familiari e visitatori di Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani e in quelle socio assistenziali, e per accesso di visitatori ai reparti di degenza degli ospedali (*art. 7, comma 2*);
- **fino al 31.12.2022** permane l'obbligo di green pass rafforzato per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali che ospitano persone fragili, socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- **fino al 31.12.2022** permane l'obbligo di green pass rafforzato per il personale della scuola, del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli istituti tecnici superiori e dei corpi forestali.

Mascherine

- **sino al 30 aprile 2022** permane l'obbligo di FFP2 per assistere a spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all'aperto in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive.
- **sino al 30 aprile 2022** nei luoghi di lavoro permane l'obbligo di mascherine chirurgiche o di livello superiore per i lavoratori; tale disposizione si applica anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- **sino al 30 aprile 2022** permane obbligo di FFP2 sui seguenti mezzi di trasporto: aeromobili, navi e traghetti per trasporto interregionale, treni interregionali, intercity e alta velocità, autobus di linea interregionali, autobus a noleggio con conducenti, mezzi di trasporto scolastico, mezzi di trasporto pubblico locale o regionale, funivie, cabinovie e seggiovie (con cupola paravento);
- **fino al 30 aprile 2022** obbligo di DPI delle vie respiratorie (anche chirurgiche) in tutti i locali al chiuso diversi da quelli sopra citati, con la sola esclusione delle abitazioni private; L'obbligo di cui al presente punto non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.



- **fino al 30 aprile 2022** obbligo di DPI delle vie respiratorie (anche chirurgiche) anche nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati al chiuso ad eccezione del momento del ballo.

Protocolli e Linee guida

Le misure di contenimento definite da Linee guida e dai protocolli adottati con ordinanza del Ministero della Salute integrano il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti su vettori e sui gestori di infrastrutture destinati all'erogazione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni (*art. 6, comma 5, lett. d che modifica il comma 3bis dell'art.9-quater DL 52/2021*)).

Lavoratori fragili

- **proroga al 30 giugno 2022** della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio di cui all'art. 83, commi 1,2,3, del DL 34/2020 (*allegato B, punto 1*).

Smart working

- **proroga al 30 giugno 2022** delle regole semplificate sullo smart working di cui all'art. 90, commi 3, 4 del DL 34/2020 (*allegato B, punto 2*).

Quarantena

- **dal 1 aprile 2022** è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora solo alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento in quanto risultate positive al Covid 19, sino all'accertamento della guarigione;
- **tutti i contatti stretti** con soggetti confermati positivi al Covid 19 sono sottoposti al regime dell'auto-sorveglianza.

Scuola

A decorrere dal 1 aprile e fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni/studenti a seguito di positività, si applicano le seguenti misure:

- fino a quattro casi tra gli alunni/studenti della stessa classe/gruppo le attività proseguono in presenza; obbligo per i docenti e gli alunni/studenti di mascherina per i dieci giorni successivi;
- in caso di comparsa di sintomi e se sintomatici al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato (esito attestato con autocertificazione);



- gli alunni/studenti in isolamento a causa positività (con certificato medico), proseguono l'attività scolastica nella modalità digitale integrata; la riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

A large, faint, light blue watermark of the CNA logo is positioned diagonally across the lower half of the page. It features the letters 'CNA' in a bold, sans-serif font, set against a circular background with a pattern of vertical lines, mirroring the design of the logo in the top left corner.